

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSIGLIO**
del 13 novembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
 (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio del 22 gennaio 2018	L 16 I	6	22.1.2018
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio del 25 giugno 2018	L 160 I	5	25.6.2018
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio del 6 novembre 2018	L 276	1	7.11.2018
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione del 5 luglio 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1169 del Consiglio dell'8 luglio 2019	L 183	1	9.7.2019
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1586 del Consiglio del 26 settembre 2019	L 248	1	27.9.2019
► <u>M7</u>	Regolamento (UE) 2019/1889 del Consiglio dell'11 novembre 2019	L 291	1	12.11.2019
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio dell'11 novembre 2019	L 291	13	12.11.2019
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/897 del Consiglio del 29 giugno 2020	L 205 I	1	29.6.2020
► <u>M10</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1696 del Consiglio del 12 novembre 2020	L 381	8	13.11.2020



REGOLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente, il o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:
- i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;
- d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura o la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

▼B

- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- i) «servizi di intermediazione»:
- i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici ubicati in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- j) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. È vietato:
- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea («elenco comune delle attrezzature militari»), nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese;

▼B

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti oppure per la prestazione della correlata assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, destinati direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare ai criteri di cui all'articolo 2 e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese.

Articolo 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
 - i) attrezzature militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali o subregionali;

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

▼B

- ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali o subregionali;
 - b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;
 - c) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela o per un uso in Venezuela, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3. L'allegato II elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente all'uso nei controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.

Articolo 7

1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, è vietato:

▼B

- a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in Venezuela, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato II, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato II o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato II;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato II a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per uso in Venezuela;
- c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Venezuela o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 8

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V, o destinarli a loro vantaggio.

3. Nell'allegato IV figurano:

- a) le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;
- b) le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.

4. Nell'allegato V figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi associati alle persone ed entità di cui al paragrafo 3.

5. Gli allegati IV e V contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

▼B

6. Gli allegati IV e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV o V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

▼B

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrata emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 8 nell'allegato IV o V, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato IV o V; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 8 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV o V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione, prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV o V, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV o V;
- b) il pagamento non viola l'articolo 8, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dall'autorizzazione.

3. L'articolo 8, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

▼B

4. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 8 sono stati inseriti nell'allegato IV o V; o
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 12

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 8, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
- b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 14

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dal presente regolamento.

▼B*Articolo 15*

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 16

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 8 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 9 a 11;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 17

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 8, il Consiglio modifica l'allegato IV o V di conseguenza.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

▼B

3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.
4. L'elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.
5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 18

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

▼M7*Articolo 18 bis*

1. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche degli allegati IV e V;
 - b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche degli allegati IV e V;
 - c) per quanto riguarda la Commissione:
 - i) l'aggiunta del contenuto degli allegati IV e V nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
 - ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure adottate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V.

▼M7

3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato III del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

▼B*Articolo 19*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 20

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

▼B

- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I*

Elenco dei materiali previsti dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
 - 1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
3. I seguenti veicoli:
 - 3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso il materiale da costruzione con protezione balistica;
 - 3.4. veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
 - 3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1: questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; a eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
 - 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c) nitroglicole;

▼B

- d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:
- 5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: Questa voce non sottopone ad autorizzazione:

- le attrezzature appositamente progettate per discipline sportive,
 - le attrezzature appositamente progettate per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
8. Filo spinato a lame di rasoio.
9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.
10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.



ALLEGATO II

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 6 e 7

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ o nell'elenco comune delle attrezzature militari
- b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 - i) al banco;
 - ii) per corrispondenza;
 - iii) per via elettronica;
 - iv) su ordinazione telefonica;
- c) software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per apparecchiature, tecnologie e software ai sensi degli articoli 6 e 7 si intende quanto segue:

A. Elenco delle apparecchiature:

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti,
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati,
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze,
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti,
- apparecchiature di infezione a distanza,
- apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale,
- apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ⁽²⁾, MSISDN ⁽³⁾, IMEI ⁽⁴⁾ e TMSI ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

⁽²⁾ IMSI è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

⁽³⁾ MSISDN è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

⁽⁴⁾ IMEI è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

⁽⁵⁾ TMSI è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

▼B

- apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ⁽¹⁾, GSM ⁽²⁾, GPS ⁽³⁾, GPRS ⁽⁴⁾, UMTS ⁽⁵⁾, CDMA ⁽⁶⁾ e PSTN ⁽⁷⁾,
- apparecchiature di intercettazione e controllo DHCP ⁽⁸⁾, SMTP ⁽⁹⁾ e GTP ⁽¹⁰⁾,
- apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica,
- apparecchiature forensi a distanza,
- apparecchiature di motori di trattamento semantico,
- apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici,
- apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard.

B. Non utilizzato.

C. Non utilizzato.

D. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

⁽¹⁾ SMS è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

⁽²⁾ GSM è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

⁽³⁾ GPS è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

⁽⁴⁾ GPRS è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

⁽⁵⁾ UMTS è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

⁽⁶⁾ CDMA è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

⁽⁷⁾ PSTN è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

⁽⁸⁾ DHCP è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

⁽⁹⁾ SMTP è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

⁽¹⁰⁾ GTP è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).

▼ B*ALLEGATO III*

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

▼ M4**BELGIO**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/101>

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ **M4**

LUSSEMBURGO

<https://maec.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data di nascita: 28 ottobre 1964 Sesso: maschile	Ministro degli interni, della giustizia e della pace dal 2016; nominato anche vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (<i>Estado Mayor Eléctrico</i>) nell'aprile 2019. Ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, è stato promosso a generale in capo della Guardia nazionale bolivariana nell'agosto 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data di nascita: 2 novembre 1960 Sesso: maschile	Riconfermato capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN) il 30 aprile 2019. Ex consigliere per la sicurezza e l'intelligence del gabinetto del presidente dall'8 gennaio al 30 aprile 2019 e capo del SEBIN fino all'ottobre 2018. In qualità di capo del SEBIN, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Data di nascita: 26 aprile 1959 Sesso: femminile	Presidente del Consiglio nazionale elettorale (<i>Consejo Nacional Electoral</i> o CNE) dall'aprile 2006 al giugno 2020. Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che la (CNE) restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana agevolando in tal modo l'istituzione dell'Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Data di nascita: 13 giugno 1961 Sesso: maschile	Capo del governo del <i>Distrito capital</i> fino al gennaio 2018. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo Stato di diritto in Venezuela.	22.1.2018

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data di nascita: 12 dicembre 1965 Sesso: maschile	Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale, tra cui la nomina del Consiglio nazionale elettorale (CNE) nel giugno 2020 e la sospensione e sostituzione dei consigli direttivi di tre partiti di opposizione nel giugno e luglio 2020.	22.1.2018*
6.	Tarek William SAAB HALABI	Data di nascita: 10 settembre 1963 Luogo di nascita: El Tigre, Anzoátegui, Venezuela Sesso: maschile	Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo, e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo del Venezuela e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data di nascita: 15 aprile 1963 Sesso: maschile	Presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Data di nascita: 12 novembre 1974 Sesso: maschile	Vicepresidente dell'economia e ministro del potere popolare del petrolio nonché per l'industria e la produzione nazionale. In veste di ex vicepresidente del Venezuela con il controllo sulla direzione del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), El-Aissami è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dall'organizzazione, che comprendono detenzioni arbitrarie, indagini di matrice politica, trattamenti inumani e degradanti e tortura. È inoltre responsabile di avere sostenuto e attuato politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, compreso il divieto di manifestazioni pubbliche, nonché di avere guidato il «commando anti-colpo di Stato» del presidente Maduro, che ha preso di mira la società civile e l'opposizione democratica.	25.6.2018

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data di nascita: 8 novembre 1964 Sesso: maschile	Ispettore generale della forza armata nazionale bolivariana (FANB), comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 16 gennaio 2018. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e abusi ai danni della società civile e di membri dell'opposizione. Le sue attività e politiche in qualità di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, che è responsabile, tra l'altro, di aggressioni contro membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta e dell'intimidazione di giornalisti che denunciavano brogli nelle elezioni dell'Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Data di nascita: 19 luglio 1962 Sesso: maschile	Comandante in capo dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela. Ex capo di Stato maggiore presso il comandante in capo, ex comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l'opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.	25.6.2018
11.	Iván HERNÁNDEZ DALLA	Data di nascita: 18 maggio 1966 Sesso: maschile	Capo della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM) dal gennaio 2014 e capo della guardia presidenziale dal settembre 2015. In veste di capo della DGCIM, Iván Hernández Dala è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica commesse da membri della DGCIM sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data di nascita: 18 maggio 1969 Sesso: femminile	Vicepresidente del Venezuela, ex presidente dell'Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell'Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l'opposizione e impedirle di partecipare al processo politico.	25.6.2018

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	Elías José JAUÁ MILANO	Data di nascita: 16 dicembre 1969 Sesso: maschile	Ex ministro del potere popolare per l'educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data di nascita: 7 giugno 1969 Sesso: femminile	Rettore della <i>Universidad Bolivariana de Venezuela</i> . Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) ed ex presidente della Commissione del registro elettorale e civile. Responsabile di attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data di nascita: 16 giugno 1962 Luogo di nascita: San Cristóbal, Táchira, Venezuela Sesso: maschile	Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e protettore dello Stato di Táchira. Anche capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo dei CLAP e protettore dello Stato di Táchira può fare appello alle forze speciali (FAES) ed è in grado di influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Data di nascita: 5 dicembre 1971 Sesso: femminile	Viceprocuratore generale dal luglio 2017 fino all'ottobre 2018. Nominata viceprocuratore generale dalla Corte suprema, anziché dall'Assemblea nazionale, in violazione della costituzione. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro avviando procedimenti penali per motivi politici e omettendo di indagare su denunce di violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Maduro.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Data di nascita: 11 marzo 1952 Sesso: femminile	Membro (rettore) del Consiglio nazionale elettorale (CNE) fino al 12 giugno 2020 e membro del Comitato nazionale elettorale (JNE). Responsabile delle attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale in relazione all'annullamento di una votazione sulla revoca del presidente nel 2016, al rinvio delle elezioni governatoriali nel 2016 e allo spostamento dei seggi elettorali con breve preavviso prima delle elezioni governatoriali nel 2017.	25.6.2018

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sesso: maschile	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE) dall'aprile 2009 al giugno 2020. In tale ruolo responsabile dell'approvazione di decisioni del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Data di nascita: 26 settembre 1982 numero ID: V-15222057 Sesso: maschile	Maggiore nella Guardia nazionale bolivariana (GNB), ha lavorato a fianco di ufficiali presso la direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)] almeno dal dicembre 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data di nascita: 28 febbraio 1968 numero ID: V-6250588 Sesso: maschile	Vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)] almeno dal dicembre 2018 e generale di divisione dell'esercito nazionale venezuelano bolivariano dal 5 luglio 2019. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	numero ID: V-10352300 Sesso: maschile	Titolare di incarichi di alto livello (commissario, direttore e direttore generale) presso il Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture del SEBIN. In particolare, ha partecipato e si è reso responsabile di atti di tortura e del trattamento crudele, disumano e degradante di detenuti presso El Helicoide, una prigione del SEBIN.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Data di nascita: 12 ottobre 1962 Sesso: maschile	Capo incaricato dell'Ufficio nazionale contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (ONDOFT) dal gennaio 2018 al maggio 2019. Comandante nazionale del Comando nazionale antiestorsione e sequestri [<i>Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro</i> (CONAS)] tra il 2014 e il 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando.	27.9.2019

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Data di nascita: 14 ottobre 1973 numero ID: V-11311672 Sesso: maschile	Agente del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Capo della sicurezza presso l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)] almeno tra il 2017 e il dicembre 2018. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile e dell'opposizione democratica ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Data di nascita: 25 marzo 1981 numero ID: V-14970215 Sesso: maschile	Capo (direttore) della divisione per gli affari speciali (DAE) della direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Promosso al grado di tenente colonnello della Guardia nazionale bolivariana il 1° luglio 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza fino a cagionare la morte e lesioni personali e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando, nonché direttamente coinvolto in tale repressione. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Data di nascita: 14 gennaio 1971 Sesso: maschile	Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)] almeno dall'aprile 2019 all'agosto 2019. In veste di Capo dei servizi investigativi, ha diretto la sede della DGCIM a Boleíta. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando, soprattutto a Boleíta. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Pseudonimi: José Adelino ORNELLA FERREIRA/ José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Data di nascita: 14 dicembre 1964 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-7087964 Sesso: maschile	Segretario generale del Consiglio nazionale della difesa dal 26 luglio 2019 e capo di Stato maggiore presso il comandante in capo dal settembre 2020. Ex comandante della Regione strategica di difesa integrale capitale (REDI Capital), ex capo di Stato maggiore ed ex secondo in comando del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana (CEOFANB) del Venezuela. In questi ruoli ha sostenuto e agevolato le azioni e le politiche del governo del Venezuela che hanno minato la democrazia e lo Stato di diritto nel paese. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di repressioni della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, anche ostacolando la fornitura di aiuti umanitari e ricorrendo all'uso eccessivo della forza da parte di ufficiali della Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e dalle forze subordinate poste sotto il suo comando, tra cui la Regione strategica di difesa integrale (REDI), la Zona operativa di difesa integrale (ZODI) e la Guardia nazionale bolivariana.	29.6.2020

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
27.	Gladys del Valle REQUE-NA	Data di nascita: 9 novembre 1952 Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela numero ID: V-4114842 Sesso: femminile	Membro e, dal 26 ottobre 2018, seconda vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Data di nascita: 18 giugno 1963 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-6432672 Sesso: femminile	Membro e, dal 4 gennaio 2018, prima vicepresidente dell'ANC non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Data di nascita: 4 agosto 1963 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-7659695 Sesso: maschile	Controllore generale dal 23 ottobre 2018, nonché ex primo e secondo vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro assumendo un ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, firmando la «legge contro l'odio», giustificando la destituzione di un governatore dell'opposizione legalmente eletto e vietando a Juan Guaidó di candidarsi per qualsiasi incarico pubblico.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Data di nascita: 11 marzo 1969 Luogo di nascita: Trujillo, Venezuela Indirizzo: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo numero ID: V-9499372 Sesso: maschile	Secondo vicepresidente della Corte suprema di giustizia venezuelana [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)] e presidente della sezione costituzionale del TSJ dal 24 febbraio 2017. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro attraverso una serie di decisioni giudiziarie negli ultimi due anni che hanno limitato o indebolito i poteri costituzionali dell'organo legislativo democraticamente eletto del Venezuela, l'Assemblea nazionale.	29.6.2020

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
31.	Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVE	Data di nascita: 20 febbraio 1971 Luogo di nascita: Caracas, Venezuela numero ID: V-8714253 Sesso: maschile	Direttore generale della Commissione nazionale delle telecomunicazioni (CONATEL) dal 7 agosto 2017. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro limitando gravemente i diritti del popolo venezuelano in materia di libertà di stampa, libertà di espressione e informazione. Ha utilizzato i poteri speciali della CONATEL per mettere a tacere le critiche e gli oppositori del regime bloccando, filtrando e oscurando siti internet nonché revocando licenze per stazioni radiofoniche e televisive rifiutando di concedere nuove licenze.	29.6.2020
32.	Farik Karin MORA SAL- CEDO	numero ID: V-8608523 Sesso: maschile	Procuratore del primo tribunale speciale venezuelano di primo grado avente un ufficio presso la direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro avviando azioni penali per motivi politici che hanno portato alla detenzione arbitraria di membri dell'Assemblea nazionale e di altri funzionari che si oppongono al regime di Maduro.	29.6.2020
33.	Dinorah Yose- lin BUSTA- MANTE PUERTA	Data di nascita: 14 gennaio 1975 numero ID: V-10002096 Sesso: femminile	Procuratrice del primo tribunale speciale venezuelano di primo grado avente un ufficio presso la direzione generale del controspionaggio militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro avviando azioni penali per motivi politici che hanno portato alla detenzione arbitraria di membri dell'Assemblea nazionale e di altri funzionari che si oppongono al regime di Maduro.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Data di nascita: 7 luglio 1978 numero ID: V-14211633 Sesso: maschile	Membro e presidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a presidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata di Parra, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), Parra è stato accolto calorosamente da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.	29.6.2020

▼ M10

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Data di nascita: 15 maggio 1977 numero ID: V-3304045 Sesso: maschile	Membro e primo vicepresidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata di Duarte, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), l'elezione della giunta direttiva dell'Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.	29.6.2020
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Data di nascita: 21 febbraio 1969 numero ID: V-8348784 Sesso: maschile	Membro e secondo vicepresidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. Illegittimamente nominato direttore del comitato ad hoc del partito politico <i>Voluntad Popular</i> . In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a secondo vicepresidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata di Noriega, sostenuta dal partito del regime (PSUV), l'elezione della giunta direttiva dell'Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel luglio 2020 Noriega, aiutato dalla Corte suprema di giustizia venezuelana [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)], ha illegittimamente assunto la leadership del partito politico <i>Voluntad Popular</i> , compromettendo ulteriormente in tal modo la democrazia in Venezuela.	29.6.2020

▼B

ALLEGATO V

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui
all'articolo 8, paragrafo 4